

Revisione dell'assegno di mantenimento dei figli – Cass. n. 18608/2021

Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso la prole - Assegno di mantenimento per i figli nati fuori dal matrimonio - Revisione - Modifica condizioni economiche dei genitori - Idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale- Necessità.

Il provvedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli sia minorenni che maggiorenni non autosufficienti, nati fuori dal matrimonio, presuppone, come per le analoghe statuizioni patrimoniali pronunziate nei giudizi di divorzio e separazione, non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche dei genitori, ma anche la loro idoneità a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo del predetto assegno. Ne consegue che il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento dell'attribuzione originaria dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in quale misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto ed adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione all'eventuale nuova situazione patrimoniale.

Corte Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18608 del 30/06/2021 (Rv. 661616 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0315, Cod_Civ_art_0337, Cod_Civ_art_2697

corte

cassazione

18608

2021